



## LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 23 01 1984 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 2 1984 N. 7

***Procedure unificate da parte delle Unita' Sanitarie Locali per l' acquisto di beni attrezzature materiale di generale consumo e per la fornitura di servizi.***

### ARTICOLO 1

Finalita' La presente legge tenuto conto dei principi indicati all' articolo 11 secondo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e sulla base dell' articolo 72 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 disciplina le modalita' attraverso le quali le Unita' sanitarie locali a fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa provvedono a forme unificate per l' acquisto di determinati beni attrezzature materiale di generale consumo e per la fornitura di servizi.

### ARTICOLO 2

Individuazione dell' Unita' sanitaria locale competente

Per i fini indicati all' articolo 1 le Unita' sanitarie locali entro il 31 gennaio di ciascun anno individuano d' intesa l' Unita' sanitaria locale che dovra' provvedere alle procedure per gli acquisti e per le forniture. In caso di mancato raggiungimento dell' intesa all' individuazione di cui al comma precedente provvede la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

### ARTICOLO 3

Adempimenti relativi alla unificazione delle procedure

L' Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell' articolo 2 provvede annualmente all' espletamento delle procedure per gli acquisti e per le forniture. Per i fini di cui al comma precedente la Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno su proposta della commissione tecnica prevista dall' articolo 4 predisponde l' elenco dei beni delle attrezzature del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi che nel corso dell' esercizio successivo dovranno essere acquistati o forniti alle Unita' sanitarie locali secondo procedure unificate. Tale elenco e' trasmesso a tutte le Unita' sanitarie locali della regione che nei sessanta giorni successivi presentano all' Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell' articolo 2 la richiesta di acquisto o di fornitura relativa al fabbisogno annuale dei beni delle attrezzature del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi compresi nell' elenco stesso. La richiesta di cui al precedente comma deve risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione di ciascuna Unita' sanitaria locale contenente l' indicazione della spesa presunta e delle relative modalita' di copertura. L' Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell' articolo 2 provvede alle procedure per gli acquisti e per le forniture sulla base delle proposte formulate a norma dell' articolo 5 primo comma lettera a) della commissione tecnica di cui all' articolo 4. Qualora il Comitato di gestione non intenda conformarsi alle predette proposte provvede con deliberazione motivata da trasmettere nei cinque giorni successivi all' intervenuta

esecutività alla Giunta regionale che nel termine di quindici giorni dal ricevimento può definitivamente annullarla o riformarla. Espletata la procedura unificata d'acquisto o di fornitura ciascuna Unita' sanitaria locale interessata ne recepisce gli effetti e provvede alle conseguenti imputazioni di bilancio della spesa effettiva nonché alla sua esecuzione direttamente nei confronti del contraente. Le procedure iniziate dall'Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell'articolo 2 sono comunque portate a compimento dalla medesima.

#### ARTICOLO 4

Commissione tecnica per gli acquisti e per le forniture unificate. Nomina composizione e prima seduta  
Per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente legge è istituita una commissione tecnica. La commissione è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale contenente altresì il luogo e la data della seduta di insediamento ed è composta da: a) il provveditore di ciascuna Unita' sanitaria locale designato dal Comitato di gestione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per i casi di assenza o impedimento ciascun Comitato di gestione designa altresì un sostituto esperto nel settore degli approvvigionamenti; b) due funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Settore Medicina di Base sul Territorio ed il Settore Affari Generali. La commissione in relazione allo svolgimento dei propri compiti può articolarsi in gruppi di lavoro. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente della commissione designato dal Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell'articolo 2. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento la commissione predisponde uno schema di regolamento che il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva entro i successivi sessanta giorni. Tale regolamento deve in particolare contenere: a) attribuzioni e compiti del Presidente e del segretario; b) modalità di convocazione della commissione; c) modalità relative alla articolazione della commissione in gruppi di lavoro; d) modalità di iscrizione e tenuta dell'albo dei fornitori di cui al successivo articolo 5 lettera c). Qualora la commissione non predisponga lo schema di regolamento nel termine indicato al comma precedente la Giunta regionale provvede in sostituzione.

#### ARTICOLO 5

##### Compiti della commissione tecnica

La commissione tecnica in relazione all'oggetto della presente legge svolge i seguenti compiti: a) formula proposte per i fini di cui all'articolo 3 quinto comma all'Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell'articolo 2 circa la procedura d'acquisto di beni o fornitura di servizi ritenuta più idonea e predisponde in relazione alla stessa il capitolato speciale e gli atti necessari alla scelta del contraente. In particolare per l'acquisto di attrezzature o apparecchiature che richiedono successivi oneri di installazione gestione e manutenzione la commissione tecnica dovrà preventivamente accertarne l'entità ai fini della predisposizione del capitolato speciale. Sempre agli stessi fini di cui all'articolo 3 quinto comma propone per i casi di appalto concorso i nominativi dei componenti la commissione tecnica prevista dall'articolo 67 terzo comma della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7; b) propone entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale l'elenco dei beni delle attrezzature del materiale di generale consumo e delle forniture di servizi di cui al secondo comma dell'articolo 3; c) predisponde un albo dei fornitori a livello regionale suddiviso per categorie merceologiche desunto anche dagli albi dei fornitori in atto presso le singole Unita' sanitarie locali della Liguria; d) esegue relativamente agli acquisti dei beni delle attrezzature dei materiali di generale consumo e delle forniture di servizi per i quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge indagini di mercato annuali con rilevazione dei prezzi minimi e massimi; e) esegue su richiesta della Giunta regionale specifiche ricerche di mercato sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni attrezzature e servizi al fine di una efficace informazione un esatto indirizzo economico e tecnico - merceologico e di una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria. I risultati delle indagini di cui alla lettera d) del comma precedente sono trasmessi dalla Giunta regionale alle singole Unita' sanitarie locali che provvedono all'acquisto dei beni oggetto delle indagini stesse entro i limiti di prezzo rilevati.

La commissione ha sede presso l' Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell' articolo 2 e per l' espletamento delle proprie attivita' nonche' per i compiti di segretariato utilizza strutture e personale di tale Unita' sanitaria locale. La commissione qualora ne ravvisi la necessita' puo' richiedere al Comitato di gestione della Unita' sanitaria locale individuata ai sensi dell' articolo 2 la collaborazione di tecnici esperti. Il Comitato di gestione provvede d' intesa con le altre Unita' sanitarie locali.

#### ARTICOLO 6

Istituzioni sanitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Le istituzioni sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 possono partecipare alle procedure unificate di acquisto e di forniture di cui alla presente legge. Allo scopo presentano alla Giunta regionale apposita richiesta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ovvero entro il mese di febbraio di ogni anno. La richiesta di cui al comma precedente si intende tacitamente rinnovata ove non espressamente revocata entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso indicato al primo comma la commissione tecnica di cui all' articolo 4 e' integrata con un funzionario di ciascuna delle istituzioni sanitarie e degli istituti scientifici di ricovero e cura designato dai competenti organi di amministrazione.

#### ARTICOLO 7

Norma transitoria

In fase di prima applicazione le Unita' sanitarie locali provvedono alla individuazione prevista dall' articolo 2 primo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 8

Norma finale

Alle procedure unificate d' acquisto e di forniture si applicano le norme di cui al titolo VI della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 marzo 1981 n. 113.

#### ARTICOLO 9

Urgenza La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 23 gennaio 1984

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1984

\_\_\_Num:0005

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:07

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1984